

vembre 1938-XVII, n. 1721, che modifica l'articolo 3 della legge 2 giugno 1927-V, n. 862, concernente l'ordinamento della carriera diplomatico-consolare. (*Stampato* numero 2596-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1721, che modifica l'articolo 3 della legge 2 giugno 1927-V, n. 862, concernente l'ordinamento della carriera diplomatico-consolare ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1750, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale edilizio e di ampliamento della città di Udine.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1750, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale edilizio e di ampliamento della città di Udine. (*Stampato* n. 2607-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura, nel testo concordato fra Governo e Commissione.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1750, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale edilizio e di ampliamento della Città di Udine, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

L'indennità è commisurata alla media tra il valore venale e quello ottenuto dall'imponibile se si tratta di fabbricati, ovvero

dell'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso 3,66 se si tratta di terreni e capitalizzato ad un saggio variabile dal 3,50 al 7 per cento, sempre che il valore dedotto dall'imponibile o dall'estimo catastale non superi quello venale.

All'articolo 13, prima del primo comma, è inserito il seguente:

Per quanto si riferisce all'esenzione della normale imposta sui fabbricati e delle relative sovraimposte, comunale e provinciale, valgono le concessioni contenute nel decreto 21 giugno 1938-XVI, n. 1094 ».

PRESIDENTE. Questo testo è stato concordato con la Commissione, non è vero, onorevole Ministro?

COBOLLI GIGLI, *Ministro dei lavori pubblici*. Faccio osservare che vi sono due variazioni: una, all'articolo 5, ed un'altra all'articolo 13. Il Governo accetta l'aggiunta all'articolo 5, mentre considera superflua l'aggiunta all'articolo 13, in quanto esiste una legge generale che contempla tutti i fabbricati da costruire.

PRESIDENTE. Onorevole Caffarelli, avete inteso la dichiarazione dell'onorevole Ministro dei lavori pubblici?

CAFFARELLI, *Relatore*. Ho inteso.

PRESIDENTE. Il Ministro dei lavori pubblici dice che l'aggiunta all'articolo 13 è perfettamente superflua, perchè risponde ad una legge generale già esistente.

CAFFARELLI, *Relatore*. La Commissione aveva pensato che fosse opportuno indicare per lo meno il residuo di esenzione venticinquennale che in questo caso era desiderabile fosse applicata, tanto più che il piano particolareggiato verrà applicato da qui a sette od otto anni, ed allora la esenzione venticinquennale, che sarà già ridotta a dodici o tredici anni, diventerà poca cosa, e sarebbe stato preferibile avere tutta la esenzione venticinquennale.

Il Ministro delle finanze non era d'accordo in questo.

COBOLLI GIGLI, *Ministro dei lavori pubblici*. La nuova legge stabilisce l'esenzione per due anni completi per i fabbricati in costruzione, ed un venticinquesimo di carico di imposta al terzo anno in modo che al venticinquesimo anno l'imposta gravi per il cento per cento.

Quindi fra sette od otto anni gli stabili del piano particolareggiato avranno le stesse riduzioni di imposta.

CAFFARELLI, *Relatore*. Con questo chiarimento non ho nulla da aggiungere.